



SENT. N. 176/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Consigliere
Dott. Luigi GILI, quale Magistrato a ciò delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al nr. **24571** del Registro di Segreteria,
promosso dal:

- Sig. **C.S.**, nato a *omissis*, il *omissis*, residente in

omissis, Via *omissis*, cod. fisc. *omissis*,

rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
del giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Carapelle
(cod. fisc. CRPRRT61M05L219Y) e dall'Avv. Cristiana Bacino (cod. fisc.
BCNCST68D56L219N) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Torino, Via San Pio V, n. 20, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le
comunicazioni di cancelleria, ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. n. 112/2008,
agli indirizzi di PEC: *avvcarapelle@pec.carapelle-clivio.it* e
cristianabacino@pec.ordineavvocatitorino.it comunicati all'Ordine, ai sensi
della L. n. 2/2009, o al numero di fax 011/74.32.141;

ricorso proposto avverso:

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con P.IVA 02121151001 e sede legale in Roma,

via Ciro il Grande n. 21,

PER L'OTTEMPERANZA

della sentenza n. 5/2025 del 24/01/2025 della Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Regione Piemonte, notificata in forma esecutiva in data 04/02/2025 all'INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, all'indirizzo PEC *direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it*, nonché agli indirizzi PEC: *avv.franca.borla@postacert.inps.gov.it*, e *avv.silvia.zecchini@postacert.inps.gov.it*, sentenza con la quale veniva accertato il diritto del ricorrente alla rideterminazione, a far data dal congedo, avvenuto in data 01/09/2010, dell'entità del trattamento pensionistico in godimento, Iscrizione n. 17729445, tenendo conto della progressione stipendiale disposta dalla sentenza del Tribunale di Torino Sez. Lavoro n. 3627/2012 e veniva, conseguentemente, condannato l'INPS a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche spettanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Uditi, nella pubblica Udienda del 7 luglio 2026, il relatore Consigliere Dott. Luigi GILI, l'Avvocato Cristiana Bacino per il ricorrente e l'Avvocato Silvia Zecchini per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20

dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al

Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe l'attore ha adito questa Corte per l'esecuzione della sentenza n. 5/2025, del 24 gennaio 2025, notificata in forma esecutiva in data 04/02/2025, la quale accertava il diritto del ricorrente alla rideterminazione, a far data dal congedo, avvenuto in data 01/09/2010, dell'entità del trattamento pensionistico in godimento, Iscrizione n. 17729445, tenendo conto della progressione stipendiale già disposta dalla sentenza del Tribunale di Torino-Sez. Lavoro n. 3627/2012 e, conseguentemente, condannava l'INPS a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche spettanti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

A tal fine, l'attore ha esposto che:

- il titolo è stato notificato in forma esecutiva presso il domicilio reale dell'Istituto resistente in data 04/02/2025;
- la suindicata sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla dichiarazione di passaggio in giudicato rilasciata in data 02/03/2026 dalla competente Cancelleria, in calce alla copia autentica della sentenza;
- nonostante il decorso di un considerevole lasso di tempo dalla definitività della sentenza, l'Istituto convenuto è rimasto del tutto inadempiente, omettendo di dare spontanea esecuzione a quanto statuito nel provvedimento giudiziale;
- è stata inviata, con pec del 28/11/2025, la previa formale diffida e messa in

mora di cui all'art. 218 D.lgs. n. 174/2016;

- tuttavia, anche la citata formale intimazione è rimasta priva di riscontro, al punto che, secondo tesi di parte attrice, l'I.N.P.S. persiste, tuttora, nella sua condotta omissiva ed inadempiente, in palese violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, avendo corrisposto unicamente al patrocinatore le spese di lite liquidate.

Di modo che l'attore, sussistendo i presupposti, di cui agli artt. 217 e ss. del D.lgs. n. 174/2016, si rivolge a questa Corte, affinché, nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi, ordini all'Amministrazione previdenziale convenuta, di adempiere, fissando un termine perentorio per l'esecuzione e prevedendo, nel contempo, la nomina di un Commissario *ad acta* per il caso di ulteriore e persistente inadempimento.

Con memoria depositata il 16 giugno 2026 si è costituito l'INPS, rappresentando di essersi attivato per la predisposizione della riliquidazione della pensione ma, ad ogni buon conto, rimettendosi ai provvedimenti della Sezione.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2026, per l'INPS l'avv. Silvia ZECCHINI insiste come in atti.

Per l'attore, l'avv. Cristiana BACINO, a sua volta, si è richiamata alle conclusioni in atti, confermando il perdurante inadempimento dell'ente previdenziale.

Il giudizio è stato quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

L'odierno ricorrente chiede a questa Corte l'adozione delle misure per

l'esecuzione della sentenza n. 5/2025 depositata in data 24 gennaio 2025 e notificata in data 4 febbraio 2025.

Il ricorrente ha diffidato l'Istituto all'esecuzione della sentenza, con atto regolarmente notificato in data 28 novembre 2025.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 217 c.g.c., il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica si propone al giudice che ha emesso la sentenza, di cui è chiesta l'ottemperanza.

Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

A norma dell'art. 218 c.g.c., l'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.

Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:

- a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità;
- b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
- c) nomina, ove occorra, un commissario *ad acta*.

Osserva questo giudicante che, in caso di pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, incombe su quest'ultima l'obbligo di

conformarsi ad essa, ed il contenuto di tale obbligo consiste appunto nell'attuazione di quel risultato riconosciuto come giusto e necessario dal giudice di cognizione, di guisa che la fase di esecuzione coattiva di questo obbligo, che pur nasce con la pronuncia del giudice con il carattere della esecutività, è costituzionalmente necessaria (v., Corte cost., n. 406/1998).

Il giudizio di ottemperanza è dunque un'ipotesi di giurisdizione di merito, con la conseguente attribuzione al giudice dell'ottemperanza dei poteri di siffatta giurisdizione, con facoltà di sostituirsi all'amministrazione per realizzare l'adeguamento della situazione al comando definitivo rimasto inevaso, ancorché debbano emanarsi provvedimenti discrezionali (v., Cass., SS.UU., n. 376/1999).

In sede di giudizio di ottemperanza non può invece essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel *decisum* della sentenza da eseguire (v., Sez. Lombardia, n. 21/2006).

Pertanto, per stabilire l'esatta ottemperanza del giudicato, occorre tener conto della concreta realtà processuale di cognizione e dell'effettivo contenuto della sentenza, della cui ottemperanza si discute, in relazione al *thema decidendum* introdotto nel giudizio e dibattuto tra le parti, non essendo consentito dilatare questo contenuto fino a ricomprendervi statuizioni non contemplate nella sentenza e che non ne siano effetto immediato e diretto (v., Sez. Liguria, n. 225/2021; Sez. Friuli V.G., n. 259/2009).

A tal fine e muovendo dalla predetta sentenza n. 5/2025 della Sezione, con quest'ultima decisione, ormai definitiva, è stata scrutinata la domanda del

ricorrente, statuendosi:

- L'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione, a far data dal congedo, dell'entità del trattamento pensionistico in godimento, Iscrizione n. 17729445, intestato al ricorrente, a decorrere dal 01/09/2010, tenendo conto della progressione stipendiale, disposta dalla sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro n. 3627/2012, divenuta irrevocabile.

Per l'effetto, l'INPS è tenuta a corrispondere al ricorrente le differenze pensionistiche spettanti, come precisato nella parte motiva della decisione da ottemperare.

Sui maggiori ratei di pensione, conseguentemente dovuti a titolo di arretrati, spettanti nei limiti della prescrizione quinquennale, a decorrere dall'11 aprile 2024, è dovuta, dalla data di scadenza di ciascuno di essi e sino al pagamento, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla maturazione al soddisfo.

Allo stato degli atti non risulta che l'Amministrazione previdenziale abbia dato esecuzione alla sentenza in oggetto, sebbene formalmente e correttamente compulsata dal ricorrente attraverso gli atti sopra descritti.

Inoltre, non risulta agli atti che la suddetta sentenza sia stata gravata in appello.

Di contro, la sentenza è stata notificata ai fini del decorso del c.d. termine breve per l'impugnazione. In ogni caso, è decorso comunque il c.d. termine lungo per l'impugnazione.

Sulla scorta di quanto precede, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto,

ORDINA

All' INPS, sede di Torino, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di eseguire la sentenza n. 5/2025, provvedendo alla rideterminazione, a far data dal congedo del ricorrente, avvenuto in data 01/09/2010, dell'entità del trattamento pensionistico in godimento, Iscrizione n. 17729445, tenendo conto della progressione stipendiale disposta dalla sentenza del Tribunale di Torino Sez. Lavoro n. 3627/2012 e, conseguentemente,

ORDINA

All'INPS, sede di Torino, di corrispondere al ricorrente tutte le differenze pensionistiche spettanti, anche a titolo di arretrati, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza, precisando che nell'ipotesi di perdurante non ottemperanza entro il suddetto termine,

NOMINA

sin da ora, commissario *ad acta* per l'esecuzione della predetta sentenza il direttore *pro-tempore* della sede INPS di Torino, il quale adotterà, nei modi di legge, tutti gli atti necessari per la piena, esatta e completa esecuzione della sentenza n. 5/2025, dandone tempestivamente notizia a questo Ufficio,

LIQUIDA

in euro 2.000,00 (diconsi euro duemila/00), oltre accessori di legge, in quanto dovuti, le spese di lite del presente giudizio, azionato dal ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Carapelle.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Su disposizione del Giudice, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 08/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente